

Torino, 22 novembre 2022

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
Alla c.a. del Ministro Matteo Salvini

A mezzo pec: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it; ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Alla c.a. del Ministro Giancarlo Giorgetti

A mezzo pec: mef@pec.mef.gov.it

Oggetto: DM 30.6.2022 in materia di “bonus patenti” – discriminazione in danno dei cittadini di paesi terzi.

La scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 d.lgs. 215/03 – ha rilevato che il DM in oggetto, pubblicato in GU n. 244 del 18.10.2022, nel dare attuazione al “bonus patenti” di cui all'art. 1, comma 5bis, DL 121/2021, ha previsto che detto bonus venga riconosciuto solo ai cittadini italiani o di paesi dell'Unione Europea.

Tale contributo, ai sensi del citato comma 5.bis, è finalizzato a sostenere il “*conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci*” e costituisce pertanto una misura di sostegno dell'accesso all'occupazione, come peraltro risulta anche dagli stringenti limiti di età massima indicati dalla legge istitutiva: ne segue che la limitazione in ragione della cittadinanza contrasta con le disposizioni nazionali e sovranazionali che garantiscono a tutte le persone straniere parità di trattamento con gli italiani nell'accesso al lavoro.

Si tratta in particolare dell'art.2, comma 3 TU Immigrazione, attuativo della Convenzione OIL 143/75, che garantisce “*a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti...parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani*”; tale disposizione, secondo la giurisprudenza costituzionale, trova applicazione anche nella fase di accesso al lavoro. Nello stesso senso depono il diritto dell'Unione, quantomeno per i titolari di permesso di lungo periodo (art. 11 direttiva 2003/109).

Peraltro, se mai la prestazione dovesse essere inquadrata come mero “bene o servizio offerto al pubblico” l'obbligo di trattamento paritario imposto dal diritto UE sarebbe ancora più esteso venendo in questione sia il citato art. 11, sia l'art. 12 direttiva 2011/98 riguardante i titolari di permesso unico lavoro.



Alla luce di tutto quanto sopra, Vi invitiamo

- a modificare immediatamente il DM di cui sopra garantendo che al contributo ivi previsto possano accedere anche tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso che consente lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma.
- a predisporre la piattaforma di accesso al contributo in modo coerente con quanto sopra.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, fermo restando che, in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo senza ulteriori avvisi in sede giudiziale, anche avvalendoci della facoltà concessa dagli artt. 5 dei decreti legislativi n. 215/03 e n. 216/03.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro

